



N° 22/2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 di approvazione del "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il DPR 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il DPCM 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il DPCM 13 giugno 2008 con il quale è stato delegato all'On. Giorgia Meloni l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

VISTO il DPCM in data 20 giugno 2008, di istituzione della Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

PDB

1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

VISTO il decreto del Ministro della Gioventù in data 25 giugno 2008 relativo all'organizzazione del Dipartimento della Gioventù e successive modificazioni;

VISTO il DPCM 28 luglio 2008, con il quale il CR 16 "Politiche giovanili e attività sportive" è variato in CR 16 "Gioventù";

VISTO il DPCM 18 dicembre 2008 che ha, tra l'altro, fissato la data del 31 dicembre 2009 quale termine di durata della Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" istituita con decreto del D.P.C.M. 20 giugno 2008;

VISTO il DPCM 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009;

VISTO il DPCM 4 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2009, con il quale è stato conferito al dr. Andrea Sergio Fantoma, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'incarico di Responsabile della Struttura di missione denominata "Dipartimento della gioventù";

RICHIAMATO il decreto del Ministro della Gioventù 29 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2008;

VISTO il decreto del Capo dipartimento della gioventù del 30 dicembre 2008 di approvazione del "Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani", ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale in data 29 ottobre 2008, nonché il "Formulario per la presentazione dei progetti" e la "Relazione Tecnica", con uno stanziamento di € 4.800.000,00;

DATO ATTO che il predetto decreto del 30 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009;

DATO ATTO, altresì, che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet del Ministro della gioventù (www.gioventu.it);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, la valutazione dei progetti è effettuata ad apposita Commissione nominata dal Responsabile del Dipartimento;

DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, 30 marzo 2009, sono pervenute n. 213 plichi;

DATO ATTO che con decreto del Capo Dipartimento della gioventù n. 4/2009 del 4 maggio 2009 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti;

DATO ATTO che con nota del 13 ottobre 2009 sono stati trasmessi all'amministrazione i verbali delle sedute della Commissione di valutazione dei progetti;

VISTO in particolare il verbale n. 12 della seduta del 30 settembre 2009 con il quale la Commissione di valutazione ha formulato la graduatoria generale provvisoria dei proponenti e stilato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento;

PDB



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura concorsuale e degli atti formati dalla Commissione stessa;

DECRETA

Art. 1

(Graduatoria generale e Elenco dei progetti ammessi al finanziamento)

1. Sono approvati la graduatoria generale "Tabella A" e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento "Tabella B", come formulati dalla Commissione di valutazione dei progetti relativi al "Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani", approvato con decreto del Capo dipartimento della gioventù del 30 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale in data 29 ottobre 2008. La "Tabella A" e la "Tabella B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Nel caso in cui uno o più beneficiari del finanziamento rinuncino allo stesso o siano dichiarati decaduti dalla concessione del beneficio, il progetto presentato dall'Associazione JETOP, il cui plico è identificato con il n. 70, può essere finanziato per l'intero importo richiesto. Le eventuali residue risorse possono essere concesse ai restanti progetti nel rispetto della graduatoria generale di cui alla "Tabella A".

Art. 2

(Cause di decadenza dal finanziamento)

1. Costituiscono causa di decadenza dal finanziamento:

- a) mancato invio, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, dei documenti necessari per la firma della convenzione;
- b) rifiuto alla firma della convenzione;
- c) rifiuto di accettare il finanziamento in misura inferiore a quello richiesto;
- d) ogni altra ipotesi prevista da leggi, regolamenti e dal bando.

2. La decadenza dal finanziamento è disposta con provvedimento motivato del Capo Dipartimento, che è notificato al soggetto interessato con raccomandata A/R. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento possono essere ammessi al finanziamento i progetti idonei che hanno ottenuto un punteggio minimo di 55 punti, nel rispetto della graduatoria generale di cui alla "Tabella A".

PDB



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 2 può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Art. 3

(Convezione)

1. Con apposita convenzione da stipulare tra la struttura di missione "Dipartimento della gioventù" ed i soggetti assegnatari del finanziamento di cui all'articolo 1 sono disciplinati gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto e di rendicontazione delle spese.

Art. 4

(Modalità e limiti di esercizio del diritto di accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 di approvazione del "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

2. Ai sensi degli articoli 22 comma 1 lettera b) e 24 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 2 comma 1 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, nonché ai sensi di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente decreto può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

b) le istanze di accesso agli atti, presentate dai soggetti beneficiari del finanziamento di cui alla tabella "B", non saranno accolte ai sensi degli articoli 22 comma 1 lettera b) e 24 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo che la richiesta sia presentata dal soggetto beneficiario di un finanziamento di importo inferiore a quello richiesto e la richiesta afferisca ai documenti nei quali sono riprodotti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della concessione del finanziamento di importo inferiore;

c) al fine di non aggravare l'attività dell'Amministrazione, saranno accolte le richieste di accesso agli atti solo se le stesse afferiscono alla documentazione relativa ai progetti che precedono in graduatoria quello dell'interessato;

d) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le istanze siano pervenute all'Amministrazione oltre i termini di impugnazione stabiliti dall'articolo 6 del presente decreto.

3. La richiesta di accesso agli atti deve essere spedita con raccomandata A/R ovvero consegnata a mano al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione "Dipartimento della gioventù" - Ufficio I Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA. L'Amministrazione rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione di formale richiesta di accesso agli atti.

4. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento di copia della ricezione di richiesta di accesso agli atti.

5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, l'Amministrazione rilascia all'interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall'interessato oppure copia dei documenti nei quali sono riportati i punteggi attribuiti al progetto stesso. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente tutelata e collegata alla richiesta dell'interessato.

Art. 5

(Pubblicità legale)

1. Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"

2. Il presente decreto, unitamente alla graduatoria generale ed all'elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, è pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it.

Art. 6

(Termini e modalità di impugnazione)

1. Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'articolo 5 oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio e bilancio e ragioneria per i controlli di rito.

Roma, 21 OTT. 2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Andrea Bergio Fantoma